



•ALERT•

21 FEBBRAIO 2019

Il Codice della crisi di impresa e la nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.

IL CODICE DELLA CRISI E L'ART. 379

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" (di qui, in breve, il "Codice della Crisi"), che, fra l'altro, con varie disposizioni, incide sulla disciplina dettata dal codice civile in tema di impresa.

Tra le innovazioni più rilevanti, anche per i risvolti pratici nel breve periodo, si colloca, senza dubbio, quella introdotta dall'art. 379 del Codice della Crisi.

Tale norma, stante il disposto dell'art. 389 del Codice della Crisi, entrerà in vigore il 16 marzo 2019 e, attraverso la modifica dell'art. 2477 cod. civ., inciderà in modo significativo sulla nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l., estendendo sostanzialmente le ipotesi di obbligatorietà.

QUALI NOVITÀ?

Tre sono sostanzialmente le novità introdotte dall'art. 379 del Codice della Crisi rispetto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l.

Anzitutto, vengono abbassati i "limiti dimensionali" che, ai sensi dell'art. 2477, 3° comma, cod. civ., rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore. Saranno, quindi, tenute alla nomina dell'organo di controllo le s.r.l. che:

- siano tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- controllino una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: *(i)* totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a € 2.000.000,00 (il limite attuale è pari a € 4.400.000,00); *(ii)* ricavi delle vendite e delle

prestazioni pari a € 2.000.000,00 (il limite attuale è pari a € 8.800.000,00); *(iii)* dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità (il limite attuale è pari a 50 unità).

In secondo luogo, è esteso il periodo di tempo rilevante ai fini dell'accertamento dei presupposti che determinano la cessazione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore. Nello specifico, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cesserà a fronte del mancato superamento dei menzionati "limiti dimensionali" previsti dall'art. 2477, 3° comma, cod. civ. per tre esercizi consecutivi (e non più per due, come disposto attualmente dall'art. 2477, 4° comma, cod. civ.).

Infine, vengono ampliate le ipotesi di intervento "sostitutivo" del tribunale, in caso di inerzia della s.r.l. tenuta alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. In particolare, se l'assemblea non nominerà l'organo di controllo o il revisore entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio, vi provvederà il tribunale, oltre che – come già previsto dall'art. 2477, 6° comma, cod. civ. – su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

DA QUANDO?

Per quanto concerne l'applicazione temporale delle novità introdotte dall'art. 379 del Codice della Crisi, occorre distinguere tra:

- s.r.l. già costituite al 16 marzo 2019, che avranno termine per ottemperare alle nuove disposizioni fino al 16 dicembre 2019, adeguando, se necessario, l'atto costitutivo e lo statuto; e
- s.r.l. costituite dopo il 16 marzo 2019, che dovranno conformarsi agli obblighi previsti dalla nuova disciplina, sin dalla costituzione e, quindi, praticamente da subito.

CONTATTI
info@lcalex.it